



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

**Oggetto:** **Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico, dell'edilizia e impiantistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Esenzione per attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità poste in essere da pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori.**

#### **LA PRESIDENTE**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm. e ii.;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

- ATTESO** che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori, soggetti a possibili colpi di calore e stress termico;
- CONSIDERATO** che sul tema, segnalato anche da associazioni e sindacati, il Ministero della Salute e diverse Regioni sono intervenuti con la finalità di apprestare adeguate misure di prevenzione e protezione contro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- VISTO** il Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, in particolare il paragrafo 7.2.1. “Pericolo alte o basse temperature”, redatto sulla base dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 1/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 dell’8 gennaio 2019 e aggiornato, da ultimo, con deliberazione n. 47/50 del 29 dicembre 2023;
- CONSIDERATO** che, sulla base del predetto Piano, al Centro funzionale decentrato regionale (CFD), funzionalmente integrato nella struttura regionale di protezione civile, è attribuita, tra l’altro, la competenza a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti;
- CONSIDERATO** che la stagione estiva in corso si prevede che sarà caratterizzata da condizioni di alta pressione e presenza di anticicloni, tali da produrre in molte giornate condizioni di temperature molto elevate e persistenti su gran parte del territorio regionale;
- CONSIDERATO** che per tale ragione il CFD – settore meteo, istituito presso il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico (DMC) dell’ARPAS, nella stagione estiva emette diversi avvisi di condizioni meteorologiche avverse per “temperature massime elevate, localmente molto elevate nelle zone interne”;
- CONSIDERATO** che lo stesso CFD – settore meteo indica che le condizioni climatiche medie dell’estate rendono possibile il frequente verificarsi di temperature elevate o molto elevate nel corso della stagione;
- VISTA** l’ordinanza della Presidente della Regione n. 1 del 26 giugno 2025, adottata in via contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978, al fine di disporre misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole, con esenzione per le attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

pubblica incolumità poste in essere da Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori;

- VISTA** la nota prot. n. 11057 dell'8 giugno 2026, con cui la Presidenza del Comitato regionale di coordinamento (CRC) e la Direzione regionale INAIL Sardegna sostengono la necessità di reiterare la sopraccitata ordinanza presidenziale n. 1/2025;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del progetto Workclimate, curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), è stato predisposto un sistema di allerta da caldo specifico per il settore occupazionale, corredato da mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
- ATTESO** che il suddetto sistema di allerta è reso disponibile e pubblicato dall'INAIL in tempo reale sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it), alla pagina <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> e che tale strumento, specificamente riferito ai rischi in argomento, è predisposto al fine di rappresentare il rischio al quale sono esposti i lavoratori;
- PRESO ATTO** che alla suddetta pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, con riferimento alla mappa delle ore 12:00, potrà essere rappresentato il livello di rischio "ALTO" per il quale è necessario adottare le misure di tutela dei lavoratori impiegati nei settori sopraindicati;
- CONSIDERATO** che il lavoro nel settore agricolo, florovivaistico, dell'edilizia e impiantistica, è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature;
- ATTESO** che la Direzione generale della Protezione Civile ha rappresentato l'esigenza di escludere dall'applicazione delle prescrizioni le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l'Agenzia FoReSTAS, anche con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, ferma restando l'adozione da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

livello accettabile secondo la valutazione del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008;

RITENUTO necessario, con riferimento alle aree della Regione interessate dallo svolgimento delle predette attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli per i lavoratori;

RITENUTO per le suddette finalità e con riferimento ai predetti settori, di disporre, fino al 31 agosto 2026, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la "mappa del rischio" riferita alle ore 12.00, pubblicata sul sito internet [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), segnala un livello di rischio "ALTO";

RITENUTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della sopra richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti alla Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, mediante l'emissione di apposita ordinanza con efficacia estesa all'intero territorio regionale;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

## **ORDINA**

ART. 1 Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico, dell'edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la "mappa del rischio" riferita alle ore 12.00, pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, segnali un livello di rischio "ALTO".

ART. 2 Le prescrizioni della presente ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l'Agenzia FoReSTAS, anche con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, fatta salva in ogni caso l'adozione da parte del datore di lavoro, di idonee



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 3 La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale.

ART. 4 La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e sul BURAS ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai prefetti e ai sindaci dei comuni della Sardegna.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**La Presidente**

Alessandra Todde

